

PROGETTO DI LEGGE N. 0349

di iniziativa del Presidente della Giunta regionale

—————
Disposizioni per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34
"Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione"
- Collegato 2009.

—————
PRESENTATO IL 06/11/2008

ASSEGNATO IN DATA 06/11/2008

ALLE COMMISSIONI REFERENTE I
CONSULTIVE II, III, IV, V, VI. VII

RELAZIONE

L'art. 1 interviene sulla legge di contabilità - l.r. n. 34/78- e su tre leggi istitutive di enti dipendenti della Regione - l.r. agosto 1999, n. 16, l.r. 12 gennaio 2002, n. 3 e l.r. 17 ottobre 1997, n. 39-.

Le modifiche alla legge regionale di contabilità (l.r. 34/1978) costituiscono una prima attuazione dell'articolo 48 dello Statuto regionale e con riferimento agli enti dipendenti individuati dalla lett. a), dell'allegato A, della l.r. 30/2006.

In attesa di un riordino complessivo della disciplina di bilancio e contabilità della Regione in sintonia con i processi di attuazione del federalismo fiscale, si aggiornano le disposizioni che regolano la sottoposizione al Consiglio regionale e alla Giunta regionale dei bilanci degli enti sopra indicati.

Le modifiche proposte stabiliscono la trasmissione di tutti gli atti di bilancio degli enti (bilanci di previsione – atti di variazione – assestamenti e rendiconti) alla Giunta regionale per i successivi adempimenti riguardanti i documenti utili ai fini del consolidamento dei conti.

Il Consiglio regionale provvede all'approvazione di prospetti indicanti le voci dei bilanci di previsione, delle variazioni e dell'assestamento, che concorrono al consolidamento dei conti con il bilancio regionale.

Per quanto attiene al rendiconto si istituzionalizza il documento che illustra in modo aggregato i dati contabili a consuntivo, secondo quanto previsto dal terzo comma del richiamato articolo 48 dello Statuto regionale, degli enti di cui alla lett. a) dell'allegato A alla l.r. 30/2006

Con riferimento alle modifiche proposte alle singole leggi istitutive degli enti, si interviene per lo stretto necessario e limitatamente agli adeguamenti delle competenze conseguenti alle modifiche apportate alla l.r. 34/1978.

Art. 2. La misura a favore dei residenti nelle zone di confine con la Svizzera di uno sconto sul prezzo alla pompa della benzina, pur avendo assicurato negli anni una importante risorsa finanziaria per le casse regionali, segna il passo e registra un rinnovato aumento dei consumi di benzina in territorio elvetico in conseguenza dell'attuale congiuntura economica e della dinamica del prezzo del petrolio. Non solo: lo strumento provoca perdite per il bilancio regionale.

Fermo restando che la questione s'inserisce, tra le tante, nel quadro delle potenzialità e delle soluzioni offerte dal DDL sul federalismo fiscale all'esame al Parlamento e di un modello di perequazione favorevole in termini di autonomia e sviluppo delle regioni, la modifica dei criteri contenuti nell'art. 12 del dlgs. 56/2000, renderebbe praticabile, anche per il futuro, l'applicazione della riduzione del prezzo di cui alla legge regionale 28/1999.

La variazione di bilancio, di cui all'art. 3, si rende necessaria poiché, a seguito delle comunicazioni del MEF e dei relativi riscontri sul bilancio regionale, la maggiore entrata per ecoincentivi stanziata a bilancio con la legge regionale 18 giugno 2008 n.17 (Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2008) risulta ridotta di € 7.936.608,90 e pertanto viene rideterminata in € 23.272.353,36.

L'art. 4 stabilisce fino al termine massimo del 31.12.2010 la vigenza delle disposizioni di salvaguardia per l'aeroporto di Montichiari, in quanto il Piano Territoriale Regionale d'Area (PTR) di Montichiari è in fase di elaborazione a seguito di incarico a Finlombarda affidato a settembre 2008.

La predisposizione del PTR e della procedura di valutazione ambientale (VAS) si svolgeranno nel corso del 2009, con l'adozione regionale e l'invio in Consiglio regionale per l'approvazione definitiva. Tenuto conto della complessa situazione degli scenari aeroportuali attuali in Lombardia, delle rilevanti potenzialità di sviluppo a medio-lungo termine dell'ambito di Montichiari nel sistema del traffico aereo del Nord Italia, è necessario non compromettere tale territorio, dando la possibilità di concretizzare lo sviluppo significativo che gli studi in corso stanno delineando.

Le istanze più urgenti e compatibili con lo sviluppo aeroportuale che il territorio esprime sono state salvaguardate sino ad oggi con l'attuazione dell'art.14, l.r. 5/2008 "espressione di sussistenza delle condizioni di compatibilità rispetto al potenziamento dell'aeroporto ai sensi dell'articolo 14 della L.R. 5/2007" (DCR 590/2008 con cui sono state recepite richieste di intervento compatibili). Da qui la necessità, con la presente legge, di mantenere l'attuale regime di salvaguardia, pur mantenendo le casistiche di intervento ritenute ammissibili, già contenute nell'art.14 delle l.r. 5/08.

La cessione della quota a Finlombarda SpA, di cui all'art. 5, si inserisce nell'ampio progetto di rafforzamento del sistema dei confidi lombardi di secondo grado che ha visto la fusione per incorporazione della società Artigiancredit Lombardia s.c. in Federfidi Lombardia s.c., nonché la decisione regionale di rafforzare, attraverso la propria società finanziaria Finlombarda S.p.A., la funzione di accompagnamento alla società Federfidi Lombardia s.c. al fine di consentire un adeguato sviluppo delle politiche del credito esercitate in Regione Lombardia.

L'art. 6 istituisce un apposito fondo per incentivare il recupero da parte dei comuni lombardi dei beni confiscati alla criminalità organizzata ed è frutto della condivisione con il Commissario di Governo di una strategia comune in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati.

L'obiettivo primario è quello di rendere il bene veicolo di sviluppo, anche sociale, per la comunità cui viene restituito, e funzionale alla realizzazione delle politiche regionali.

L'art. 7 stabilisce l'entrata in vigore della legge.

Art. 1

(Bilanci degli enti dipendenti dalla Regione e consolidamento dei conti -

Modifiche alla l.r. n. 34/78, alla l.r. agosto 1999, n. 16, alla l.r. 12 gennaio 2002, n. 3 e alla l.r. 17 ottobre 1997, n. 39)

1. Alla legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art.37 comma 3, è aggiunta la seguente lettera:

“f-bis) i prospetti indicanti le voci dei bilanci di previsione degli enti dipendenti, di cui alla lettera a) dell'allegato A della l.r. 30/2006 che concorrono al consolidamento dei conti con il bilancio regionale.”;

b) l'art. 78 è sostituito dal seguente:

“Art. 78

(Bilanci degli enti dipendenti dalla Regione e consolidamento dei conti)

1. I bilanci annuali di previsione degli enti dipendenti, di cui alla lettera a) dell'allegato A della l.r. 30/2006, predisposti in base ai criteri definiti dalla Giunta regionale, sono trasmessi alla Giunta, prima della presentazione al Consiglio regionale del bilancio della Regione, al fine dell'approvazione degli atti di cui al comma 4.
2. Le variazioni di bilancio e l'assestamento degli enti dipendenti, di cui alla lettera a) dell'allegato A della l.r. 30/2006, predisposti in base ai criteri definiti dalla Giunta regionale, sono trasmessi alla Giunta, prima della presentazione al Consiglio regionale dell'assestamento della Regione, al fine dell'approvazione degli atti di cui al comma 4.
3. Le variazioni di bilancio degli enti dipendenti, di cui alla lettera a) dell'allegato A della l.r. 30/2006, predisposti in base ai criteri definiti dalla Giunta regionale e approvate dagli enti stessi successivamente alla data di presentazione al Consiglio regionale dell'assestamento della Regione, sono trasmessi alla Giunta, prima della presentazione al Consiglio del rendiconto della Regione, al fine dell'approvazione degli atti di cui al comma 4.
4. La Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale, per l'approvazione, prospetti indicanti le voci dei bilanci di previsione e relative variazioni degli enti di cui al comma 1 che concorrono al consolidamento dei conti con il bilancio regionale.”;

c) dopo l'art. 78 è inserito il seguente:

“Art. 78 bis

Programmi annuali di attività degli enti dipendenti.

1. Gli Enti dipendenti, di cui alla lettera a) dell'allegato A della l.r. 30/2006, trasmettono alla Giunta regionale, insieme al bilancio di previsione ed entro la data stabilita per il medesimo, il Programma annuale delle attività.
2. Il Programma annuale delle attività specifica le attività da svolgersi nel corso dell'anno.
3. Il Programma annuale delle attività è approvato dalla Giunta unitamente al Documento Tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione regionale.
4. I trasferimenti regionali agli Enti dipendenti, connessi allo svolgimento delle attività previste nel Programma annuale delle attività, sono autorizzati con l'approvazione di specifici prospetti di raccordo approvati con il Documento Tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione regionale.”;

d) l'art. 79 è sostituito dal seguente:

“ Art. 79

(Rendiconti degli enti dipendenti)

1. I rendiconti degli enti dipendenti, di cui alla lettera a) dell'allegato A della l.r. 30/2006, sono trasmessi alla Giunta regionale, prima della presentazione al Consiglio regionale del rendiconto della Regione, al fine dell'approvazione del documento di cui al comma 2;
 2. La Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale un documento, relativo agli enti di cui al comma 1, che assolve alle finalità di cui al comma 3, art. 48 dello Statuto.
 3. I rendiconti degli enti di cui al comma 1 sono redatti sulla base delle disposizioni di cui al titolo VIII della presente legge.“.
-

-
2. Alla l.r. 14 agosto 1999, N. 16 "Istituzione dell' Agenzia Regionale per la Protezione dell' Ambiente – ARPA" sono apportate le seguenti modifiche:
- a) all' articolo 12 :
- a1) al comma 3 le parole “lettere b3) e b4)” sono sostituite da “ lettera b3)”;**
a2) il comma 4 è abrogato;
3. Alla l.r. 12 gennaio 2002, N. 3 "Istituzione dell' Ente Regionale per i Servizi all' Agricoltura e alle Foreste – ERSAF" sono apportate le seguenti modifiche:
- a) all' articolo 2 :
- a1) al comma 6 è abrogato il seguente periodo “Il piano deve essere presentato, entro i tre mesi antecedenti alla scadenza del piano precedente, alla Giunta regionale che lo trasmette al Consiglio regionale per l' approvazione.”;**
- a2) al comma 7 è abrogato il seguente periodo “Il programma è presentato alla Giunta regionale per l' approvazione entro il termine stabilito, per la presentazione del bilancio annuale di previsione, dall' articolo 78, comma 1 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione)“;**
- b) all' articolo 4:**
- b1) al comma 11 le parole “Consiglio regionale per gli adempimenti di cui agli articoli 78 e 79 della L.R. 34/1978 e successive modificazioni” sono sostituite da “Regione per gli adempimenti di cui alla l.r. 34/1978 e successive modificazioni”;**
- b2) al comma 12 sono abrogati i seguenti periodi “ed approvato dal Consiglio regionale” e “La relazione annuale sull' attività svolta nell' anno precedente è trasmessa per la presa d' atto alla Giunta regionale ed alla competente commissione consiliare”;**
4. Alla l.r. ottobre 1997, N. 39 "Ordinamento dell' Istituto Regionale Lombardo di Formazione per l' amministrazione pubblica I.Re.F." sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al comma 2, dell' articolo 4 sono soppresses le lettere “e) e g)”;
- b) i commi 5 e 6, dell' art. 5 sono abrogati;
- c) all' articolo 12:
- c1) al comma 1 sono soppresses le parole “entro il 30 ottobre di ogni anno”;**
c2) il comma 2 è abrogato;
-

Art. 2

(Disposizioni in materia di riduzione del prezzo alla pompa delle benzine)

1. L'applicazione per l'anno 2009 degli effetti recati dalla legge regionale 20 dicembre 1999, n. 28 e successive modificazioni e integrazioni, è subordinata alla revisione dei criteri stabiliti dall'articolo 12, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, che consenta di non far gravare sul bilancio regionale gli oneri per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione di concorrenzialità delle rivendite di benzine situate in Svizzera .
 2. Resta ferma la disciplina dei procedimenti di rimborso per le benzine erogate sino al 31 dicembre 2008.
-

Art. 3

(Variazione al bilancio di previsione 2008)

1. In relazione alla maggiore entrata di € 31.208.962,26 prevista per il 2008 con la legge regionale 18 giugno 2008 n.17 (Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2008 ed al bilancio pluriennale 2008/2010 a legislazione vigente e programmatico – I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali) quale rimborso dovuto dallo Stato a Regione Lombardia in materia di tassa automobilistica, ai sensi della legge 8 agosto 2002, n.178 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 luglio 2002, n.138, recante interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate) e della legge 14 marzo 2003, n.39 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 gennaio 2003, n.2, recante differimento di misure agevolative in materia di tasse automobilistiche) si autorizza una riduzione della stessa per € 7.936.608,90 e conseguentemente al bilancio per l'esercizio finanziario 2008 nello stato di previsione delle entrate la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'upb 1.1.2. "Tasse" viene ridotta di € 7.936.608,90 e nello stato di previsione delle spese la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'upb 7.4.0.2.210 "Fondo per altre spese correnti" viene ridotta di € 7.936.608,90.

Art. 4

(Modifica alla l.r. 27 febbraio 2007, n. 5 “Interventi normativi per l’attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative”)

1. Al comma 1, articolo 14 della l.r. 27 febbraio 2007, n. 5 “Interventi normativi per l’attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative” le parole “non oltre il 31 dicembre 2008” sono sostituite con le parole “ non oltre il 30 giugno 2010”.

Art. 5

(Cessione quota di partecipazione di Regione Lombardia in Federfidi a Finlombarda)

1. E' autorizzata la cessione a Finlombarda SpA della intera quota di partecipazione al capitale sociale della società Federfidi Lombarda società consortile, assunta da Regione Lombardia con la legge regionale 6 gennaio 1979, n. 4.

Art. 6
(Contributi ai comuni per beni confiscati)

1. Per incentivare il recupero da parte dei comuni lombardi dei beni confiscati alla criminalità organizzata, secondo le finalità di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche e integrazioni, è istituito il “Fondo per la destinazione, il recupero e l’utilizzo a fini sociali o istituzionali dei beni confiscati alla criminalità”, alla cui dotazione iniziale si provvede mediante l’impiego di risorse a carico del bilancio regionale stanziate all’UPB 7.2.0.3.6 “Patrimonio immobiliare regionale e sistema sedi”.
 2. La Giunta regionale con proprio provvedimento stabilisce modalità e termini per l’erogazione degli incentivi di cui al comma 1.
-

Art. 7
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.